

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORTUNATI, FARNETI Ariella, GRANATA, PERNA, PIOVANO, ROMANO, SALATI e SCARPINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1964

#### Istituzione di posti di ruolo in soprannumero di assistente universitario

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione in cui si trova l'Università italiana esige certo un programma ad ampio respiro, per adeguare l'ordinamento degli studi, il funzionamento degli istituti universitari, la composizione e le competenze degli organi direzionali della vita universitaria, le attrezzature scientifiche, didattiche ed edilizie, i mezzi di funzionamento, l'afflusso della studentesca, alle esigenze di una moderna e democratica società.

Ma non vi è dubbio che vi sono, nell'ambito di tale programma, situazioni che reclamano soluzioni a breve termine, se si vuole impedire che la stessa predisposizione del programma a medio termine non produca gli effetti auspicati.

In questa prospettiva, è certo che si colloca la soluzione del problema degli assistenti straordinari.

Come è noto, con legge 26 gennaio 1962, n. 16, la figura dell'assistente straordinario è stata riconosciuta come anormale e transitoria. Con tale legge, infatti, è stato disposto che potevano essere confermati assistenti straordinari solo coloro che risultavano tali nell'anno accademico 1961-62. Con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, è stato disposto che sino dall'anno accademico 1962-63 il 40 per cento dei posti di ruolo

di assistente di nuova istituzione sia destinato in corrispondenza di assistenti straordinari in servizio. In effetti tale norma non è stata rigorosamente rispettata, essendo successivamente intervenute con provvedimenti legislativi apposite istituzioni di posti di ruolo di assistente, senza esplicito riferimento alla norma in parola.

È da ritenere che attualmente siano in servizio all'incirca 2.800 assistenti straordinari, di cui 900 sono retribuiti in gran parte con fondi corrisposti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, 1.900 sono retribuiti con fondi messi a disposizione dagli istituti universitari, presso cui gli assistenti straordinari prestano servizio.

Per questi ultimi, in verità, la situazione appare differenziata. In molti casi, cioè, gli istituti provvedono alla retribuzione degli assistenti straordinari con la dotazione e con i contributi di laboratorio (riducendo così i mezzi a disposizione per la ricerca e per le attrezzature); in altri casi, gli istituti ricorrono a contributi più o meno disinteressati di privati, per far fronte alla spesa.

Al punto che non si può escludere che talora sono gli stessi assistenti straordinari che versano, in effetti, all'istituto l'importo della loro retribuzione.

Queste situazioni, che formalmente non emergono da alcun atto ufficiale, si presentano, come è noto, negli istituti in cui prevale, sino a che non si attuerà una riforma radicale dell'attività di ricerca e di quella didattica, l'attività professionale privata, e in cui le stesse prestazioni per conto di terzi hanno assunto una dimensione e uno svolgimento che ne deformano la stessa organizzazione, istituzione e regolamentazione che, per la verità, è alquanto generica, non chiara e, in ogni caso, non univocamente e completamente rispettata nel pratico funzionamento degli organismi universitari.

È anche noto che le norme della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono state oggetto di rilievi critici, in quanto si è affermato che in tal modo veniva ad affermarsi un principio di consolidamento nei ruoli universitari degli assistenti di personale sì in servizio, ma non sottoposto a criteri selettivi.

I concorsi riservati, infatti, ai soli assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, non consentono una selezione sicura, in quanto non si può escludere che i titolari delle cattedre universitarie, posti tra l'alternativa di utilizzare come assistente di ruolo un assistente straordinario, o di vedere eventualmente assegnato ad altra cattedra il posto di ruolo riservato, finiscano per non dare all'esame di concorso la caratteristica propria che ogni concorso dovrebbe sempre avere.

D'altra parte, con le norme attualmente vigenti e con il ritmo di istituzione di posti di ruolo sino a tutto l'anno accademico 1964-65, si profila una situazione paradossale e insostenibile.

La situazione paradossale risulta dalla constatazione, che l'assistente straordinario può restare tale per tutta la vita, senza alcun vincolo di prove selettive.

La situazione insostenibile emerge dall'assurdo livello retributivo e dall'assurda situazione giuridica in cui l'assistente straordinario si trova.

È, quindi, indispensabile che si addivenga alla sistemazione in ruolo degli assisten-

ti straordinari, con provvedimenti che non svalutino i criteri selettivi dei concorsi, e che, nello stesso tempo, diano agli assistenti straordinari una chiara e precisa prospettiva.

A tale scopo rispondono le norme del disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato.

I criteri essenziali cui le norme si ispirano sono i seguenti:

1) istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1966 di 1.700 posti di ruolo di assistente in soprannumero;

2) assegnazione dei posti di ruolo istituiti alle cattedre presso cui alla data della entrata in vigore della legge prestano servizio assistenti straordinari, nella proporzione di un terzo del numero di tali assistenti;

3) determinazione esplicita dei tempi di assegnazione dei posti e di emanazione dei bandi di concorso, in modo da consentire che tutti i concorsi siano espletati entro il 15 dicembre 1965 e che tutti gli idonei preposti a coprire i posti di ruolo siano nominati effettivamente a decorrere dal 1° gennaio 1966;

4) determinazione esplicita che i concorsi non sono riservati e che l'unica riserva consiste nel fatto che per ogni terna di idonei e per ogni posto messo a concorso, a coprire il posto deve essere anzitutto proposto chi tra gli idonei all'atto del concorso risulta assistente straordinario;

5) fissazione esplicita del principio che gli assistenti straordinari che non si presentano ai concorsi o che non sono dichiarati idonei ai concorsi decadono dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1966;

6) delega legislativa al Governo per la istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1967 di un numero di posti di ruolo di assistente pari al numero degli assistenti straordinari dichiarati idonei nei concorsi e non immessi nei ruoli, in quanto nelle proposte di nomina sono stati posposti ad altri assistenti straordinari pure dichiarati idonei.

Poichè l'istituzione dei posti di ruolo è fissata rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio 1966 e dal 1° gennaio 1967, non è

prevista alcuna particolare copertura, essendovi tutto il tempo necessario per procedere, da parte del Governo, nei bilanci relativi agli esercizi 1966 e 1967, all'assegnazione dei fondi nei normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il provvedimento che sottoponiamo all'esame del Senato per un sollecito e favorevole esame, è tale da offrire tutte le ga-

ranzie per una soluzione che soddisfi le esigenze della ricerca scientifica, dell'attività didattica, e del personale che da anni compie lodevolmente e con sacrificio il proprio dovere e che intende effettivamente dedicarsi alla vita universitaria. Il provvedimento, cioè, offre ai professori e agli assistenti straordinari una chiara prospettiva e consente a tutti l'assunzione di precise responsabilità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 sono istituiti 1.700 posti di ruolo di assistente universitario, in soprannumero.

### Art. 2.

I posti di ruolo di cui al primo articolo sono assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, alle cattedre presso cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio assistenti straordinari.

L'assegnazione è disposta attribuendo a ciascuna cattedra un numero di posti di ruolo in soprannumero pari a un terzo del numero degli assistenti straordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale quoziente non è un numero intero, il numero di posti attribuito deve corrispondere al numero intero immediatamente superiore al valore del quoziente stesso.

### Art. 3.

L'assegnazione è disposta entro il mese di giugno 1965.

I bandi di concorso debbono essere emanati entro il mese di settembre 1965. I posti per i quali non sia stato entro tale data

bandito il concorso s'intendono rimessi a disposizione per le assegnazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

I concorsi banditi entro il mese di settembre 1965 debbono essere esperiti entro il 15 dicembre 1965.

#### Art. 4.

Gli assistenti straordinari che non partecipano ai concorsi di cui all'articolo precedente, o che in tali concorsi non sono dichiarati idonei a coprire il posto di ruolo messo a concorso, decadono dall'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1966.

I concorsi di cui all'articolo 3 sono aperti a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle norme vigenti per potere essere nominati assistenti universitari.

#### Art. 5.

Per ogni posto messo a concorso il titolare della cattedra propone entro il 20 dicembre 1965 la nomina di uno dei tre dichiarati idonei.

Se tra i dichiarati idonei vi sono candidati che rivestono la posizione di assistente straordinario, all'atto dell'emanazione del bando, la proposta deve obbligatoriamente essere formulata nei confronti di coloro che si trovano in tali condizioni.

Il Ministro deve provvedere a dare corso alle nomine entro il 1° gennaio 1966.

#### Art. 6.

Gli assistenti straordinari, che non partecipano ai concorsi ordinari eventualmente banditi per le cattedre presso cui prestano servizio prima dei concorsi di cui all'articolo 3 della presente legge, decadono dal servizio a decorrere dalla data stabilita nel bando per la presentazione dei titoli.

#### Art. 7.

Gli assistenti straordinari decaduti dal servizio per i motivi previsti dagli articoli 4 e 6 della presente legge non possono essere nominati assistenti volontari.

## Art. 8.

I posti di ruolo in soprannumero presso ogni cattedra sono rimessi a disposizione del Ministero per altra assegnazione, all'atto della cessazione del servizio, per qualunque motivo, dei titolari dei posti di ruolo, o all'atto del trasferimento dei titolari stessi ad altra cattedra.

## Art. 9.

Il Governo è autorizzato ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 1967, tanti posti di ruolo di assistente universitario quanti sono gli assistenti straordinari dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti e non proposti per la nomina immediata ad assistente di ruolo.

Tali posti sono assegnati alle cattedre presso cui gli assistenti straordinari, di cui al comma precedente, prestano servizio. All'atto dell'assegnazione il Ministro procede anche alla nomina in ruolo di tali assistenti.